

AVV. ITALO PARTENZA
STUDIO LEGALE BOGLIONE



**IPOSTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E
SCENARI ASSICURATIVI
BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012**



AVV. ITALO PARTENZA

STUDIO LEGALE BOGLIONE



Il lontano passato: responsabilità extracontrattuale

Il paziente che si riteneva danneggiato doveva dimostrare:

- **l'esistenza di un errore,**
- **la lesione patita e**
- **la corrispondenza biunivoca tra errore e danno.**

AVV. ITALO PARTENZA

STUDIO LEGALE BOGLIONE



IL PRESENTE

La c.d. *colpa medica* (espressione di sintesi che può indicare sia la responsabilità della struttura sanitaria sia quella professionale da contatto sociale del medico) si riconduce all'area dell'**illecito contrattuale**.

Ne discende, sul piano del riparto dell'**onere probatorio**, che l'**attore** - soggetto che si afferma danneggiato - **può limitarsi a dimostrare:**

- **l'esistenza del contratto (o del *contatto sociale*) e**
- **l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, allegando poi l'inadempimento del debitore come astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.**

Rimane invece a carico del convenuto la prova che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. sez. un. 577 del 11/01/2008)

AVV. ITALO PARTENZA

STUDIO LEGALE BOGLIONE



DECRETO SANITA' D.L. 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più livello di tutela della salute approvato il 31 ottobre 2012

Articolo 3.

(Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie).

L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

(L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale risponde dei danni derivanti da tali attività solo nei casi di dolo e colpa grave.)

AVV. ITALO PARTENZA

STUDIO LEGALE BOGLIONE



La soluzione legislativa sembra voler rispondere alle ansie del mondo medico ma non apporta alcuna soluzione al tema della responsabilità civile e penale della struttura ospedaliera e dei relativi costi sociali.

AVV. ITALO PARTENZA

STUDIO LEGALE BOGLIONE



Fino a quando il mondo medico non comprenderà la necessità di **rendere trasparenti, tracciabili e documentabili le scelte terapeutiche adottate**, il problema della *Medical Mal Practice* rimarrà irrisolto.

Non si tratta di individuare comportamenti colposi o di scriminarne la gravità, bensì di **comprendere che l'elezione di una terapia che non sia giustificabile e documentabile *ex post* è in sé un errore fonte di responsabilità.**

AVV. ITALO PARTENZA

STUDIO LEGALE BOGLIONE



Il mondo assicurativo, pur con gli innegabili errori commessi nella gestione dei sinistri sanitari per come testimoniati dalle statistiche Ania in termini di velocità di liquidazione, rappresenta una **imprescindibile misura dell'efficienza sociale delle strutture mediche, consentendo una **quantificazione economica (il premio) dei costi della *medical mal practice*** che i comportamenti medici comportano per la collettività .**

AVV. ITALO PARTENZA

STUDIO LEGALE BOGLIONE



Fino a quando ciò non avverrà e non vi sarà un significativo cambiamento del mondo clinico nei confronti di coloro che si occupano di gestione del rischio sanitario, la stessa presenza del settore assicurativo risulterà di fatto preclusa non potendo questo *scontare* inefficienze non governate/governabili.

AVV. ITALO PARTENZA

STUDIO LEGALE BOGLIONE



Alla luce delle irrisolte difficoltà, il ricorso a forme di auto ritenzione del rischio e la presenza di coperture assicurative con ampie franchigie impone **la ricerca di nuove soluzioni nella gestione dei sinistri che - in assenza di specifici riferimenti normativi - non potranno che far riferimento all'art.1917 IV comma ma soprattutto ai principi generali di buona fede** che governano il rapporto fra le parti di un contratto.

AVV. ITALO PARTENZA

STUDIO LEGALE BOGLIONE



ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Art.1917 c.c.

“Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore”

AVV. ITALO PARTENZA

STUDIO LEGALE BOGLIONE



ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Il patto di gestione della lite

“La società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall’assicurato per spese legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese della giustizia penale”.